

AMSC Impianti e servizi SpA
Via Aleardi n. 70 – 21013 Gallarate (VA)
P.I./C.F. - 02237250028

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Incendio e Furto – All risk

GBS SpA
General Broker Service
Uffici di Milano
Via Giovanni Boccaccio 19 – 20123 Milano
Tel. 02 45477450 – Fax 02 45477473
Mail: milano@gbsspa.it

PCA SpA
Broker di assicurazione e riassicurazione
S.S. 211 della Lomellina – Loc. S. Guglielmo
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131 872546 – Fax 0131 872507
Mail: giovanni_roncaglia@pcabroker.it

Definizioni comuni

| | |
|-------------------------------------|--|
| ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
| ATTIVITA' | <p>L'Assicurato svolge attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Gestione farmacie;▪ Gestione impianti sportivi;▪ Trasporto persone;▪ Gestione parcheggi;▪ Gestione calore immobili del Comune di Gallarate. <p>Gestione di tutte le attività complementari a quelle di cui sopra quali a titolo esemplificativo ma non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Costruzione, posa in opera e manutenzione di fabbricati, impianti, attrezzature in genere, necessari per l'espletamento delle attività di cui sopra;▪ Officine di riparazione e manutenzione;▪ Depositi;▪ Uffici amministrativi;▪ Mense. <p>E' proprietario di beni immobili e mobili, adibiti alle attività aziendali, anche occupati da terzi (esclusa tuttavia ogni attività industriale); il tutto con sede in: Gallarate – Via A. Aleardi 70 Fabbricati, impianti e dipendenze in genere ovunque nel Comune di Gallarate e Comuni limitrofi.</p> |
| BROKER | La G.B.S. S.p.A. General Broker Service in cobrokeraggio con la PCA SpA (in seguito dette più semplicemente Broker). |
| CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l'assicurazione. |
| FRANCHIGIA | L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. |
| INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| POLIZZA | Il documento contrattuale che prova l'assicurazione. |
| PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
| RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
| SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato. |
| SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| SOCIETA' | L'Impresa assicuratrice. |

FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici.

PARTITA DI POLIZZA

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

PATRIMONIO MOBILIARE

Il complesso dei macchinari, attrezzi, utensili, tubazioni, basamenti, serbatoi, parti di ricambio e di scorta.

Impianti completi per la produzione, distribuzione di forza motrice e di illuminazione, per il riscaldamento, il condizionamento, la compressione, la distribuzione di d'aria, gas, vapore e/o liquidi in genere.

Le attrezzature per i reparti, laboratori, uffici, magazzini, per i servizi di uso accessorio, per gli impianti antincendio, per i mezzi per il sollevamento, il trasporto, per il peso e la misura, esclusi solo i mezzi iscritti al P.R.A.

Gli impianti telefonici e di segnalazione, il mobilio e arredo in genere di reparti, uffici, magazzini, abitazioni, portinerie, refettori, lavanderie e servizi in genere compresi arredi, addobbi, stampati, cancelleria, attrezzature, elaboratori e macchine elettroniche, con relativi mezzi di elaborazione dati in genere, medicinali e biancheria.

Gli indumenti, effetti personali e quanto altro di proprietà dei dipendenti con esclusione dei valori e del denaro, introdotti nelle pertinenze aziendali in relazione all'attività che ivi svolgono.

Combustibili, carburanti, reagenti, ingredienti infiammabili e scorte di consumo, serbatoi portatili, fusti, bidoni, scatole, casse, imballaggi, etichettame ed oggetti per imballaggio, materiali e scorte per uso accessorio, nonché quant'altro in genere e di simile possa esistere eccettuato solo quanto previsto dalla voce "opere d'arte".

scorte anche i medicinali presenti nelle farmacie gestite ed assicurate

UBICAZIONE DEL RISCHIO

L'intero patrimonio immobiliare del Contraente compresi eventuali immobili in locazione o in uso allo stesso.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza.

In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.8 (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Articolo 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Articolo 1898 del Codice Civile.

Articolo 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o l'Assicurato può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni se la disdetta è intimata dalla Società e 15 giorni se intimata dall'Assicurato.

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Articolo 11 - Eventi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso.

L'assicurazione è prestata per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, secondo la loro destinazione.

I Fabbricati si intendono assicurati nelle località descritte in polizza ovvero ovunque nel Comune di Gallarate e limitrofi, purchè denunciati entri 120 giorni dall'acquisizione.

I macchinari, le attrezzature, l'arredamento e le scorte, il denaro e i valori si intendono assicurati:

- presso le località assicurate e descritte nella sezione "limiti di risarcimento", siano questi di proprietà dell'Assicurato che di terzi;

- se ubicati altrove solo se di proprietà dell'Assicurato e comunque entro il territorio del Comune di Gallarate e Comuni limitrofi.

Relativamente a "denaro e valori" la garanzia deve intendersi operante anche nel corso del trasporto nell'ambito delle provincie di Varese e Milano, purchè effettuato personalmente da dipendenti e/o amministratori dell'Assicurato.

Articolo 12 - Esclusioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni causati da o dovuti a inquinamento in genere e contaminazione ambientale;
- i danni verificatisi in occasione di trasporto, trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate al di fuori delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni ove l'Assicurato svolge la propria attività;
- i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- le perdite delle cose assicurate dovute a furti, smarrimenti, ammanchi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, frode, malversazione, scippo, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- i guasti meccanici e guasti elettrici in genere, mancato od anormale funzionamento di macchinari o impianti elettrici ed elettronici, salvo quelli causati da eventi non altrimenti esclusi e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso. In tale ultimo caso la Società indennizzerà solamente la parte di danno non altrimenti esclusa;
- i danni a dati, software o programmi causati da cancellazione o manipolazione della struttura originaria;
- i danni a linee di trasmissione e distribuzione aeree (incluse le relative strutture portanti);
- i danni alle merci dovuti a mancata od anormale refrigerazione, riscaldamento, climatizzazione, anche se conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi;
- i danni causati da crollo, assestamenti, restringimenti, dilatazioni di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso;
- i danni verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti, salvo che tali operazioni provochino incendio, esplosione o scoppio;
- perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i danni verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine, mareggiate, penetrazione di acqua marina, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, salvo che ne derivi altro danno non altrimenti escluso;

- i danni causati da arrugginimento, corrosione, incrostazione, umidità, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, evaporazione, perdita di peso, alterazione di colore o sapore, deperimento, deterioramento, contaminazione, fermentazione, polvere, animali in genere, salvo quelli provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- i danni causati da errori di progettazione, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscano direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio di prodotto;
- i danni causati da sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o interruzione non sia stata provocata da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i danni alle merci, sia finite che in corso di lavorazione, causati da interruzioni di reazioni termiche, isotermiche, chimiche, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- i danni causati dalla solidificazione di merci in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- i costi di livellamento, scavo, riempimento dei terreni;
- i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
- i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali o ai Soci a responsabilità illimitata all'atto della stipulazione della polizza;
- i danni dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo o demolizione delle cose assicurate;
- i seguenti enti o cose:
 - veicoli iscritti al P.R.A.;
 - aeromobili, natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
 - boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere;
 - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, cose aventi valore artistico od affettivo nonché gioielli, pietre e metalli preziosi se non per uso industriale o comunque attinenti ai processi di lavorazione.

Articolo 13 - Delimitazioni di garanzia

ATTI DOLOSI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- a. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c. avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

La Società non indennizza i danni:

- causati da interruzione dei processi di lavorazione, da sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi in occasione di serrate;
- di cui al precedente punto c) qualora l'occupazione si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società non indennizza i danni:

- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

SOVRACCARICO NEVE

La Società non indennizza i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

TERREMOTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

FACOLTA' DI RECESSO

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle suindicate garanzie **Atti dolosi - Inondazioni, alluvioni, allagamenti - Terremoto** con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il premio totale di polizza sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società:

- questa rimborsa la quota di premio per il periodo di rischio non corso esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere fiscale;
- il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, uragano, bufera, tempesta, trombe d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

GELO

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo e/o ghiaccio che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici e tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo e/o ghiaccio non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedenti al sinistro.

FURTO, RAPINA E ESTORSIONE

La Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/ o locali protetti in conformità a quanto stabilito dal seguente paragrafo "Mezzi di Chiusura dei Locali" e che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- d. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- e. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.
- f. In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave;
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti.
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (n.1,2,3,) anche se non coabitanti.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 21 delle C.G.A.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antifondamento, metallo o lega metallica, oppure protetta da inferiate fissate nel muro.

Si prende atto che in alcune ubicazioni possono esistere mezzi di chiusura insufficienti.

GARANZIA RAPINA, ANCHE SE INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece in concomitanza con una franchigia fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 22 delle C.G.A., senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

PORTAVALORI

Limitatamente al denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle Banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

Articolo 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

DENUNCIA E LIQUIDAZIONE SINISTRI

Articolo 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Articolo 1914 del Codice civile;
- b. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Articolo 1913 del Codice Civile;
- c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

Articolo 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle due Parti;
- b. tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo 18 b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 20 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Articolo 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Articolo 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo 12 – quinto capoverso.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni causati da acqua piovana, con esclusione:

- dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- dei danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture, o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni a cose poste a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali in cui si trovano;
- i danni a enti all'aperto.

Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione dell'eventuale causa che ha determinato il danno saranno risarcite secondo le modalità della clausola "Spese per la ricerca dei guasti".

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **Euro 100.000,00**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

CLAUSOLA MILLENNIUM BUG

A completamento e precisazione di quanto previsto dalle condizioni tutte di polizza e di eventuali appendici contrattuali, le Parti convengono che dalla presente assicurazione sono comunque esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date.

La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, implosione.

COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Relativamente a:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili,

la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spese di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate.

Agli effetti della presente garanzia non vale il disposto dell'Articolo 21 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Articolo 21 delle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del **20%** non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Articolo 21 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

E-RISKS / CYBER CLAUSE

Ad integrazione dell'articolo 12 - Esclusioni, relativamente alle garanzie tutte prestate con la presente polizza, rimangono in ogni caso esclusi i danni materiali e non materiali, direttamente od indirettamente conseguenti, in tutto o in parte a:

- a. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- b. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
- c. ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti.

ESTENSIONE GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti al macchinario per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa occasionati, fino alla concorrenza del massimale convenuto.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Articolo 21 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo 24, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

MACCHINARI E MERCI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI

Si conviene tra le Parti che i macchinari e le merci di proprietà dell'Assicurato possono trovarsi anche presso Terzi, in ubicazione diversa da quella dichiarata, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.

Resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro somma superiore al **10%** dei beni di proprietà assicurati alle rispettive partite.

MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti in seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- le lavorazioni presso Terzi, la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di Terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compreso i relativi costi di trasferimento

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

Per la presente estensione di garanzia:

- il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro di cui la Società è tenuta a rispondere è pari a **Euro 100.000,00** in forza delle garanzie prestate dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni Particolari.

MODIFICA NEGLI STABILIMENTI

Nell'ambito dell'insediamento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché tali modifiche non comportino un aggravamento del rischio ai sensi dell'Articolo 1898 del Codice Civile.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurata e/o che la stessa dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a un massimo di **Euro 50.000,00**

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

PARIFICAZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI

Sono parificati ai danni materiali e diretti, oltre ai danni arrecati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno indennizzabile.

RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

RICERCA GUASTI PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza:

- a. le spese sostenute per riparare o per sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricati assicurati.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Articolo 21 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SELLING PRICE

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalla prescritte scritture.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del massimale convenuto.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Articolo 21 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

SPESE DI RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO E COLLAUDO DEGLI OGGETTI MOBILI

La Società risponde delle spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinari e merci assicurati, e di collaudo resesi necessari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza del massimale convenuto.

UNIVERSALITA'

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso e gli enti o cose espressamente esclusi.

In caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite previste in polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario".

VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli rispettivamente 20 - I) e 20 - II) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non

dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

Franchigie

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di:

- Euro 1.000,00 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato;
- Euro 50.000,00 per danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoti;
- Euro 5.000,00 per danni causati da eventi atmosferici, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
- Euro 5.000,00 per danni da grandine
- Euro 5.000,00 per danni alle tensostrutture da qualunque evento occasionati;
- Euro 25.000,00 per danni da sovraccarico neve.

Limiti di risarcimento

la Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a Euro **18.000.000,00**

Con i seguenti sottolimiti per sinistro.

| | |
|--------------------|--|
| Euro 12.000.000,00 | Fabbricati e contenuti compreso il contiguo Centro Raccolta Rifiuti ubicati in Via F.Filzi angolo Aleardi, Gallarate. Contenuto degli uffici di Via Galileo Ferrarsi 1/3 angolo Via Bottini |
| Euro 6.000.000,00 | Complesso impianti sportivi ubicati in località Meriggia, Gallarate |
| Euro 70.000,00 | Per un fabbricato ad uso punto di ristori presso il complesso polisportivo in località Meriggia. |
| Euro 420.000,00 | Tensostrutture dei campi da tennis ubicati in Gallarate |
| Euro 1.100.000,00 | Pozzi con impianti ed annessa abitazione ubicati in località Centinate nel Comune di Besnate. |
| Euro 1.700.000,00 | Pozzi con impianti ed annessa abitazione ubicati in località Boschina nel Comune di Gallarate. |
| Euro 450.000,00 | Per ogni porzione di fabbricato destinato a farmacia ovunque in gallarate (loc. Caiello |

e Madonna in Campagna)

| | | |
|------|--------------|--|
| Euro | 500.000,00 | Cabina del metano in Besnate |
| Euro | 1.100.000,00 | Macchinari, attrezzature, arredi, parti di ricambio e quant'altro utile al buon funzionamento dell'Azienda, il tutto ubicato nei Comuni in cui l'Azienda esercita la propria attività e comunque in provincia di Varese. |
| Euro | 120.000,00 | Per le attrezzature afferenti il parcheggio automatizzato ubicato in Gallarate, Via Cantoni; compresi box e pensilina. |
| Euro | 200.000,00 | In caso di appropriazione indebita, furto, scippo e rapina di macchinari e scorte compresi materiali a magazzino, medicinali e prodotti farmaceutici in genere, ridotti a: <ul style="list-style-type: none">▪ Euro 70.000,00 per denaro/valori in cassaforte/cassa continua/servibanco;▪ Euro 40.000,00 per denaro in fase di trasporto. |
| Euro | 4.500.000,00 | Garanzia Rischio locativo limitatamente all'ubicazione di Via Galileo Ferrarsi 1/3 ang. Via Bottini, Gallarate. |
| Euro | 600.000,00 | Per la garanzia Rischio Locativo in tutte le altre ubicazioni |
| Euro | 250.000,00 | Per danni da Fenomeno elettrico a macchine, apparecchi, circuiti elettrici o elettronici. |
| Euro | 350.000,00 | Per spese di demolizione e sgombero. |
| Euro | 100.000,00 | Per onorari dei periti |
| Euro | 3.000.000,00 | Per danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti |
| Euro | 3.000.000,00 | Per danni da crollo per sovraccarico neve |
| Euro | 130.000,00 | Per danni da grandine a tetti, lucernari e serramenti |
| Euro | 20.000,00 | Per danni da ricerca guasto con il massimo di €40.000,00 per anno. |
| Euro | 10.000,00 | Per guasti provocati dai ladri, limite per evento e per anno. |

Agli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Articolo 6** Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Articolo 7** Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza.
- Articolo 9** Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria.
- Articolo 17** Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Articoli 18 e 19** Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti.
- Articolo 22** Assicurazioni presso diversi assicuratori, obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
- Articolo 24** Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria.

LA SOCIETA'

I L C O N T R A E N T E

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

| | |
|-------------------------------|--|
| 1 CONTRAENTE: | A.M.S.C. Impianti & Servizi SpA Via Aleardi n. 70 21013 – Gallarate (VA) C.F. 02237550028 |
| 2 DURATA CONTRATTUALE: | Anni 5 Dalle ore 24 del 31/12/2008 Alle ore 24 del 31/12/2013 Rateazione annuale del premio |
| 3 RISCHIO ASSICURATO: | INCENDIO E FURTO CON FORMULAZIONE ALL RISK |
| 4 SOMME ASSICURATE: | Vedi condizioni contrattuali |

| | |
|--|-------------------|
| PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (base per l'aggiudicazione dell'appalto) | Euro |
|--|-------------------|

5 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

6 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

7 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli adempimenti ai sensi del Dlgs 30/06/2003 N° 196, sono effettuati su apposita modulistica fornita dalla Società in occasione dell'emissione degli allegati meccanografici alla polizza.

Data / /

La Società

Il Contraente
